

**DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE PER LA CONCESSIONE
DI MUTUI A TASSO AGEVOLATO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ TURISTICO-
RICETTIVE E COMMERCIALI**

1. Presentazione della domanda

1.1 Le domande di mutuo a tasso agevolato relative agli interventi a sostegno delle attività turistico-ricettive e commerciali di cui al Capo II e III della legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 (Interventi regionali a sostegno delle attività turistico-ricettive e commerciali), di seguito legge, sono presentate alla Struttura regionale competente in materia di strutture turistico-ricettive e di commercio, di seguito struttura competente.

1.2 Le domande di agevolazione devono essere presentate prima della data di avvio dei lavori e/o di presentazione della S.C.I.A. di cui all'art. 61 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), e/o dell'effettuazione degli investimenti mobiliari.

In caso di iniziativa concernente anche l'acquisto di immobili, la domanda di agevolazione deve essere presentata, in ogni caso, prima della data del rogito notarile o della data di ricevimento del decreto definitivo di trasferimento della proprietà nel rispetto di quanto previsto al successivo paragrafo 2.1, numero 3), lettera a).

Per avvio dei lavori si intende la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori, quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità, non sono considerati come avvio dei lavori. In caso di acquisizioni, per avvio dei lavori si intende il momento di acquisizione degli attivi direttamente collegati alla struttura acquisita.

Le spese di cui all'art. 4, comma 2, lettera a), e all'art. 9, comma 2, lettera a), della legge, autorizzate con un unico titolo abilitativo di tipo edilizio, non possono essere oggetto di più di una domanda di mutuo.

La domanda di mutuo relativa all'iniziativa di costituzione di liquidità per la creazione di nuova azienda di cui agli artt. 4, comma 2, lettera d), e 9, comma 2, lettera d), della legge, è ammissibile qualora la stessa sia presentata entro 1 anno dalla data di avvio effettivo dell'attività.

1.3 Le domande devono essere presentate in competente bollo su moduli predisposti dalla struttura competente, corredate della documentazione elencata in appresso e contenenti l'impegno a:

- 1) mantenere la destinazione dichiarata e non cedere o alienare i beni finanziati separatamente dall'azienda, per i periodi indicati all'art. 23, comma 2, della legge;
- 2) accettare, fino alla data di estinzione del mutuo o della scadenza dei periodi di cui all'art. 23, comma 2, della legge, ogni controllo sull'effettiva destinazione dei beni finanziati, sul rispetto degli obblighi di cui alla legge e alle presenti disposizioni, nonché a fornire dati e notizie sulla gestione aziendale su richiesta della struttura competente;
- 3) comunicare, entro 30 giorni dalla data del suo verificarsi, alla struttura competente, qualsiasi modificazione soggettiva od oggettiva rilevante ai fini della concessione dell'agevolazione o ai fini del mantenimento della stessa;
- 4) comunicare alla struttura competente le date di inizio e di ultimazione delle opere oggetto della domanda;
- 5) assumere le spese inerenti alla stipulazione e all'erogazione del mutuo, al rilascio delle garanzie, alla trascrizione dei vincoli laddove richiesto, nonché ogni altro onere connesso al perfezionamento dell'operazione di finanziamento.

1.4 Nelle domande, il richiedente è tenuto altresì ad attestare, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà:

- 1) eventuali agevolazioni di cui l'impresa ha beneficiato o intende beneficiare per la medesima iniziativa;

- 2) la sussistenza di eventuali entità controllate (di diritto o di fatto) dell'impresa, o di eventuali operazioni di fusione, scissione o acquisizione, che possono rilevare ai fini della definizione di "impresa unica" ai sensi dell'articolo 2, par. 2 del Reg. (UE) n. 2023/2831;
- 3) l'attività aziendale svolta o che si intende svolgere e le finalità dell'investimento;
- 4) il titolo di godimento dell'immobile;
- 5) in caso di acquisto di beni immobili ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera b), e dell'art. 9, comma 2, lettera b), della legge, l'inesistenza di vincoli di parentela o di affinità entro il primo grado e di coniugio con la parte venditrice, o, in caso di società, l'inesistenza di detti vincoli tra i soci delle parti contraenti ovvero di identità dei soci;
- 6) in caso di acquisto di immobile attraverso la cessione di quote societarie, che l'immobile è l'unico cespite in capo alla società venditrice;
- 7) in caso di acquisto di azienda, che i beni mobili usati non hanno già beneficiato di altre agevolazioni negli ultimi 5 anni;
- 8) la data di inizio e fine dei lavori;
- 9) nel caso in cui il richiedente sia una persona fisica proprietaria di una struttura, tutte le eventuali partecipazioni societarie rilevanti ai fini dell'accertamento del possesso del requisito di PMI così come definita nell'Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.

2. Documentazione da allegare alla domanda

2.1 Alle domande deve essere allegata la seguente documentazione:

- 1) atto di provenienza o di disponibilità dell'immobile oggetto delle iniziative di cui all'art. 4, comma 1, e all'art. 9, comma 1, della legge;
- 2) nell'ipotesi di investimenti inerenti ad opere edili finalizzate alla realizzazione, ristrutturazione, ampliamento, ammodernamento e riqualificazione di beni immobili:
 - a) progetto in scala non inferiore a 1:100 delle opere da eseguire, completo di tutti gli elaborati (piante, sezioni, prospetti, relazione tecnica) debitamente quotati, con l'indicazione delle superfici dei singoli vani e della loro specifica destinazione, presentato al Comune per l'approvazione o, in caso di SCIA, da presentare al Comune;
 - b) copia della lettera del Comune o del S.U.E.L. (Sportello unico degli enti locali) attestante l'esito favorevole della Commissione edilizia o del responsabile del procedimento al rilascio del titolo abilitativo relativo al progetto di cui alla lettera a) con l'eventuale indicazione dell'importo degli oneri di urbanizzazione oppure il titolo abilitativo di cui alle lettere a) e c) del comma 1 dell'art. 59 della l.r. 11/1998;
 - c) computo metrico estimativo analitico suddiviso per categorie, o preventivi, atti a determinare esattamente costi e quantità dell'intervento da realizzare;
 - d) planimetria, in scala non inferiore a 1:200, con l'indicazione dell'area destinata a parcheggi e zona verde;
 - e) documentazione fotografica riguardante l'immobile oggetto dell'iniziativa;
 - f) per i complessi ricettivi all'aperto, planimetria, in scala non inferiore a 1:500, con indicazione dei percorsi, delle piazzole e dei fabbricati adibiti a servizi.

Il progetto, la relazione tecnica, il computo metrico estimativo, redatti e firmati da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale, nonché i preventivi delle imprese fornitrici, devono essere sottoscritti anche dal soggetto richiedente il mutuo;
- 3) nell'ipotesi di investimenti immobiliari inerenti ad iniziative di acquisto finalizzate alla ristrutturazione, ampliamento, ammodernamento, riqualificazione:
 - a) contratto preliminare di vendita o, nell'ipotesi di investimenti immobiliari inerenti ad iniziative di acquisto in sede di aste che non contemplino la stipulazione di un contratto preliminare, la manifestazione d'interesse; nel caso in cui la domanda sia presentata ai sensi del Reg. (UE) n. 651/2014, il contratto preliminare o la manifestazione d'interesse non devono costituire impegno giuridicamente vincolante all'acquisto ovvero altro impegno che renda irreversibile l'acquisto medesimo;

- b) documentazione di cui al punto 2) o 4) comprovante un investimento di importo non inferiore al 20% dell'importo della spesa ammissibile per l'acquisto nei casi di cui agli artt. 4, comma 2, lettera b), numero 1), e 9, comma 2, lettera b), numero 1), della legge;
- c) estratto di mappa, indicativa del nuovo catasto urbano;
- d) rilievo in scala non inferiore a 1:100 dei fabbricati oggetto di acquisto;
- e) planimetria, in scala non inferiore a 1:200, dell'area destinata a parcheggi e zona verde, con indicazione dei mappali interessati dall'acquisto;
- f) dichiarazione del richiedente che attesti, sotto la propria responsabilità, che il rilievo presentato è conforme al progetto dei fabbricati a suo tempo autorizzato e indicazione degli estremi del relativo titolo abilitativo edilizio rilasciato dall'ente pubblico preposto;
- g) relazione tecnica, contenente gli elementi relativi alla localizzazione, alla tipologia e alle caratteristiche del fabbricato interessato dall'acquisto redatta e firmata da un tecnico iscritto all'Albo professionale e sottoscritta dal soggetto richiedente l'agevolazione;
- h) relazione descrittiva degli arredi e delle attrezzature di cui si prevede eventualmente l'acquisto;
- i) breve relazione atta a illustrare le motivazioni che stanno alla base della richiesta di acquisizione dell'immobile;
- j) documentazione fotografica riguardante gli immobili oggetto dell'acquisto;
- k) nel caso di acquisto di complessi ricettivi all'aperto, planimetria, in scala non inferiore a 1:500, con indicazione dei percorsi, delle piazzole e dei fabbricati adibiti a servizi e dei mappali interessati dall'acquisto.

Nell'ipotesi di investimenti immobiliari inerenti ad iniziative di acquisto in sede di aste, la domanda, successivamente alla sua presentazione, dovrà essere integrata con la seguente documentazione:

- l) verbale di aggiudicazione e/o atto di trasferimento della proprietà;
- m) relazione tecnico descrittiva degli interventi di ristrutturazione, ampliamento, ammodernamento o riqualificazione, riportante anche una stima dei relativi costi nonché documentazione di cui al punto 2) o 4) comprovante un investimento di importo non inferiore al 20% dell'importo della spesa ammissibile per l'acquisto nei casi di cui agli artt. 4, comma 2, lettera b), numero 1), e 9, comma 2, lettera b), numero 1), della legge;

- 4) preventivi di spesa nell'ipotesi di investimenti mobiliari (acquisto arredi, attrezzature, macchinari, automezzi, programmi informatici e altri beni strettamente funzionali all'esercizio dell'attività), materiali e immateriali finalizzati allo sviluppo del commercio elettronico, studi e consulenze per il marketing, la pianificazione e l'organizzazione aziendale e attestazioni di qualità.
- 2.2 Per l'espletamento dell'istruttoria valutativa di cui all'art. 18 della legge, il soggetto beneficiario presenta la documentazione richiesta da Finaosta S.p.A. ai fini della valutazione tecnica, economica e finanziaria dell'iniziativa nonché della congruità delle garanzie offerte.

3. Procedimento e istruttoria

3.1 Procedimento

- 3.1.1 La decorrenza del termine del procedimento amministrativo inizia dalla data di ricevimento della relativa domanda. La struttura competente registra in ordine cronologico le domande presentate e, verificata la completezza, la regolarità formale e la validità tecnica delle stesse e determinati l'importo della spesa ammissibile, l'importo del mutuo concedibile e la durata massima del periodo di ammortamento, provvede a trasmetterle a Finaosta S.p.A. per l'istruttoria di competenza. I procedimenti di concessione dei mutui a tasso agevolato devono concludersi con l'adozione del provvedimento finale da parte della Giunta regionale, salvo eventuali sospensioni, entro 180 giorni dalla data di ricevimento della domanda.
- 3.1.2 I termini per la conclusione del procedimento possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a 30 giorni, eventualmente prorogabile in caso di comprovata necessità, nel caso in cui la struttura competente o Finaosta S.p.A. consideri necessaria la presentazione di ulteriore documentazione per motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria. In tal caso, il termine per la conclusione del procedimento riprende a decorrere dalla data di presentazione

di tutta la documentazione necessaria. Decorso il termine di 30 giorni, o quello eventualmente prorogato, qualora si ravvisi la manifesta improcedibilità dell'istruttoria, la struttura competente può avviare il procedimento di rigetto della domanda concedendo all'impresa interessata un termine non inferiore a 30 giorni per fornire le proprie osservazioni.

- 3.1.3 I termini per la conclusione del procedimento possono anche essere sospesi, su richiesta motivata dell'impresa interessata, qualora ricorrano cause ostative alla prosecuzione del procedimento, con particolare riferimento alla temporanea impossibilità da parte dell'impresa medesima di acquisire la documentazione richiesta dalla struttura competente o da Finaosta S.p.A. necessaria allo svolgimento dell'istruttoria. In tal caso, il termine per la conclusione del procedimento riprende a decorrere dalla data di presentazione di tutta la documentazione necessaria. Qualora si ravvisi la manifesta improcedibilità dell'istruttoria, la struttura competente può avviare il procedimento di rigetto della domanda concedendo all'impresa interessata un termine non inferiore a 30 giorni per fornire le proprie osservazioni.
- 3.1.4 L'impresa richiedente può formulare istanza di rinuncia al mutuo alla struttura competente o a Finaosta S.p.A.. Qualora l'istanza di rinuncia sia presentata prima dell'adozione del provvedimento di concessione del mutuo, la Giunta regionale provvede con proprio provvedimento al rigetto della domanda. Qualora l'istanza di rinuncia sia presentata successivamente all'adozione del provvedimento di concessione del mutuo, prima o nel corso della sua erogazione, la Giunta regionale provvede con proprio provvedimento alla revoca dell'agevolazione.
- 3.1.5 Il rigetto della domanda di agevolazione è disposto dalla Giunta regionale qualora sia ravvisata la manifesta improcedibilità dell'istruttoria o sia presentata la rinuncia al mutuo da parte dell'impresa interessata, ovvero nel caso in cui, a seguito della conclusione dell'istruttoria, emerga l'assenza anche di un solo requisito previsto dalla legge per la concessione del mutuo.

3.2 Istruttoria

- 3.2.1 La struttura competente verifica la completezza della documentazione, nonché la regolarità formale e la validità tecnica della domanda, e determina l'importo della spesa ammissibile ad agevolazione, l'importo del mutuo concedibile e la durata massima del periodo di ammortamento.
 - 3.2.1.1 Ai fini della corretta determinazione dell'importo della spesa ammissibile, la struttura competente è autorizzata a chiedere ai soggetti beneficiari ogni elemento di dettaglio e giustificazione relativo all'ammontare della spesa dichiarata.
 - 3.2.1.2 Ai fini della determinazione della congruità della spesa ammissibile, la struttura competente può rettificare l'ammontare della spesa dichiarata sulla base di valutazioni che facciano riferimento a prezzi di mercato, tipologia di intervento e di materiale, costi unitari parametrici e ad eventuali situazioni di particolare carattere ambientale, architettonico o tecnologico.
- 3.2.2 La struttura competente, conclusa l'istruttoria di cui al paragrafo 3.2.1, provvede a trasmettere la domanda a Finaosta S.p.A. per l'istruttoria di cui all'art. 18 della legge.
- 3.2.3 Finaosta S.p.A., secondo quanto disciplinato con la Convenzione di cui all'art. 18, comma 2, della legge, effettua la valutazione dell'iniziativa sotto il profilo economico e finanziario e accerta la sussistenza di adeguate garanzie.
- 3.2.4 Finaosta S.p.A. comunica alla struttura competente e all'impresa richiedente l'esito dell'attività istruttoria di propria competenza.
- 3.2.5 Nel caso di investimenti immobiliari per i quali è prescritto un titolo abilitativo di tipo edilizio, l'impresa beneficiaria deve presentare tale titolo alla struttura competente entro sei mesi dalla data di adozione della deliberazione della Giunta regionale di concessione del mutuo. Il mancato rispetto di detto termine comporta la revoca dell'agevolazione a meno che il richiedente, a fronte di comprovati motivi oggettivi e indipendenti dalla sua volontà, non presenti apposita istanza di proroga.
- 3.2.6 In caso di iniziative agevolabili la cui realizzazione abbia carattere di pluriennalità, la Giunta regionale, con proprio provvedimento, può concedere il mutuo nel rispetto di quanto previsto dall'art. 47, comma 4, della legge regionale 4 agosto 2009, n. 30 (Nuove disposizioni in materia di

bilancio e di contabilità generale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e principi in materia di controllo strategico e di controllo di gestione).

4. Modalità di erogazione dei mutui a tasso agevolato

- 4.1 L'erogazione dei mutui avviene, anche in più soluzioni, con le modalità di cui ai successivi paragrafi 4.3 e 4.4 previa realizzazione dell'iniziativa e presentazione alla struttura competente della relativa documentazione di spesa originale e quietanzata.
- 4.2 Fatto salvo quanto previsto al successivo paragrafo 4.3, il mutuo è erogato sulla base dell'ammontare delle spese effettivamente sostenute e documentate. La struttura competente, ai fini della corretta erogazione del mutuo, è autorizzata a richiedere ai soggetti beneficiari:
- a) elementi di dettaglio e giustificazione relativi all'ammontare della spesa dichiarata;
 - b) ogni documentazione ritenuta idonea a certificare l'effettivo pagamento del prezzo indicato nella documentazione di spesa trasmessa.
- La struttura competente, ai fini della determinazione della congruità della spesa ammessa, può rettificare l'ammontare della spesa documentata sulla base di valutazioni che facciano riferimento a prezzi di mercato, tipologia di intervento e di materiale, costi unitari parametrici e ad eventuali situazioni di particolare carattere ambientale, architettonico o tecnologico.
- 4.3 Fatto salvo quanto stabilito al successivo paragrafo 4.5, i mutui per investimenti immobiliari sono erogati con un primo acconto pari al 40%, o in misura superiore in base alla percentuale di realizzazione dell'investimento, e con successivi acconti fino al massimo dell'85%; il restante 15%, a saldo, a completamento dell'iniziativa. Gli acconti da erogarsi successivamente al primo sono rapportati alla quota di investimento realizzata.
- 4.4 I mutui a tasso agevolato per investimenti mobiliari sono erogati in proporzione alla percentuale di realizzazione dell'investimento fino al massimo dell'85%; il restante 15%, a saldo, è erogato a completamento dell'iniziativa. L'importo minimo delle singole erogazioni in acconto non può essere inferiore al 20% dell'importo del mutuo e comunque ad € 15.000,00.
- 4.5 Tutte le erogazioni sono subordinate all'accertamento da parte di Finaosta S.p.A. della congruità del valore delle garanzie rilasciate.

5. Documentazione da presentare per l'erogazione del mutuo a tasso agevolato ed obblighi

- 5.1 L'erogazione del mutuo per gli investimenti mobiliari è effettuata ad avvenuta presentazione alla struttura competente delle fatture originali e quietanzate, o di documenti equipollenti, corredati della documentazione attestante l'avvenuto pagamento. Nel caso di beni usati ricompresi nelle cessioni di azienda o di rami di azienda, l'erogazione è effettuata ad avvenuta presentazione:
- 1) dell'atto notarile di cessione;
 - 2) di una perizia tecnico estimativa, asseverata nei modi previsti dalle norme vigenti, effettuata da un tecnico abilitato iscritto all'Albo professionale dalla quale risulti l'idoneità all'uso in conformità alle vigenti disposizioni in materia di igiene e sicurezza nonché l'esatta quantificazione del valore del bene usato in base alla vetustà, allo stato di conservazione e di manutenzione dello stesso. Per i veicoli usati, l'idoneità tecnica deve risultare dalla conformità alle disposizioni vigenti in materia di circolazione stradale, mentre il valore viene determinato sulla base dei listini ufficiali dell'usato utilizzati dalle compagnie di assicurazione, oltreché dallo stato di conservazione e di manutenzione del veicolo;
 - 3) della documentazione comprovante l'avvenuto pagamento.
- 5.2 Fatto salvo quanto previsto al precedente paragrafo 4.3, per gli investimenti immobiliari:
- 1) l'erogazione di acconti del mutuo successivi al primo è subordinata alla presentazione alla struttura competente delle fatture originali e quietanzate, o di documenti equipollenti, corredati della documentazione attestante l'avvenuto pagamento, relativi alle spese inerenti l'erogazione dell'acconto immediatamente precedente;
 - 2) l'erogazione a saldo è subordinata alla presentazione alla struttura competente delle fatture originali e quietanzate, o di documenti equipollenti, corredati della documentazione attestante l'avvenuto pagamento e a seguito delle risultanze del sopralluogo effettuato da parte della struttura competente e di

Finaosta S.p.A.. L'erogazione a saldo può altresì essere autorizzata dalla struttura competente in mancanza delle quietanze e della documentazione attestante l'avvenuto pagamento qualora l'impresa presenti apposita fideiussione bancaria o assicurativa di importo almeno pari alla somma da erogare, di durata compresa tra i 6 e i 12 mesi e con validità della garanzia, limitatamente alle inadempienze dell'impresa relative al periodo di durata della polizza, per ulteriori 3 mesi. Entro i 45 giorni precedenti la data di scadenza della fideiussione bancaria o assicurativa, l'impresa deve trasmettere le relative fatture originali e quietanzate, o documenti equipollenti, corredati della documentazione attestante l'avvenuto pagamento. Decorso il termine suddetto, la struttura competente, a fronte di inadempimento integrale o parziale, è autorizzata ad escutere la fideiussione in proporzione all'inadempimento.

L'erogazione a saldo del mutuo è inoltre subordinata all'accertamento dell'agibilità del fabbricato laddove prescritto dalle norme vigenti.

- 5.3 L'erogazione del mutuo in caso di acquisto di immobili è effettuata ad avvenuta presentazione alla struttura competente dell'atto di compravendita o dell'atto di acquisto delle quote societarie o, nel caso di asta pubblica, del decreto definitivo di trasferimento della proprietà, nonché della documentazione comprovante l'avvenuto pagamento.
- 5.4 L'erogazione del mutuo nell'ipotesi di costituzione di liquidità in caso di creazione di nuova azienda è effettuata ad avvenuta presentazione alla struttura competente del titolo abilitativo per l'esercizio dell'attività.
- 5.5 Nel caso in cui il mutuo sia stato concesso ai sensi del Reg. (UE) n. 651/2014, l'erogazione dell'aiuto è subordinata alla verifica, tramite il Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA), che il beneficiario non risulti destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno. Nel caso in cui si riscontri la pendenza di un ordine di recupero, l'erogazione sarà sospesa fino a quando il beneficiario non avrà provveduto al rimborso oppure a depositare l'importo oggetto di restituzione su un conto corrente bloccato. Qualora il beneficiario non provveda entro il termine di 90 giorni, la concessione sarà revocata. L'erogazione a saldo del mutuo è inoltre subordinata all'acquisizione di una dichiarazione sostitutiva resa dal beneficiario che attesti di non aver beneficiato di altre agevolazioni per le medesime iniziative e l'impegno a non richiederne altre, fatti salvi i casi di cumulabilità consentiti dalle norme vigenti.
- 5.6 Fatta eccezione per i soggetti beneficiari di cui agli artt. 3, comma 1, lettera b), e 8, comma 1, lettera b), della legge, l'impresa beneficiaria deve diventare attiva entro il termine di 30 giorni dalla data di erogazione a saldo del mutuo.

6. Divieto di cumulo

- 6.1 Fermo restando l'obbligo per il beneficiario di apportare un contributo finanziario pari almeno al 25% dei costi ammissibili attraverso risorse proprie o mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi sostegno pubblico, come disposto agli artt. 5, comma 4 e 10, comma 4, della legge:
 - 1) le agevolazioni concesse in regime de minimis sono cumulabili, per le stesse spese ammissibili, con altri aiuti pubblici che non si configurano come aiuti di Stato, a condizione che la somma complessiva delle agevolazioni concesse per un determinato bene non superi il valore totale dello stesso e nel rispetto degli importi massimi stabiliti dalle norme di riferimento. Essi possono essere cumulati con aiuti de minimis concessi a norma del regolamento (UE) n. 2023/2832 della Commissione; gli stessi possono essere cumulati con aiuti «de minimis» concessi a norma del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione a concorrenza del massimale previsto dall'articolo 3, paragrafo 2, del Reg. (UE) 2023/2831. Le agevolazioni sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili, se tale cumulo non comporta il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati fissati in un regolamento di esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione europea.
 - 2) le agevolazioni concesse ai sensi del Reg. (UE) n. 651/2014 possono essere cumulate, ai sensi dell'art. 8 del regolamento stesso:
 - a) con altri aiuti di Stato, purché le misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili;

- b) con altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili – in tutto o in parte coincidenti – unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili all'aiuto in questione fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione.
- 3) le agevolazioni concesse ai sensi del Reg. (UE) n. 651/2014 non possono essere cumulate con aiuti de minimis relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porta a un'intensità di aiuto superiore a livelli stabiliti al capo III del Reg. (UE) n. 651/2014.
- 6.2 Nel caso di richiesta di mutuo per l'acquisto di beni immobili già oggetto di precedenti mutui concessi ai sensi della legge o di altre leggi regionali, il mutuo, fatto salvo il rispetto del disposto di cui all'art. 23, comma 1, della legge, può essere concesso esclusivamente a condizione che vengano estinti i mutui precedenti. L'estinzione deve essere effettuata preventivamente o contestualmente alla data di stipulazione del contratto del nuovo mutuo.
- 6.3 La concessione di mutui per l'acquisto di beni immobili, già oggetto di precedenti contributi in conto capitale concessi ai sensi della legge, è subordinata alla restituzione preventiva dei contributi medesimi, da parte del soggetto venditore, secondo le modalità di cui all'art. 25 della legge medesima.

7. Trasferimento delle agevolazioni

7.1 Variazioni avvenute prima dell'erogazione dell'agevolazione

- 7.1.1 Nelle ipotesi di modifica dell'assetto societario, di trasformazione, fusione, scissione societaria, di conferimento e cessione di azienda, di successione a causa di morte o di donazione, l'agevolazione, previo aggiornamento della documentazione e subordinatamente alla verifica del possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla legge e all'esito positivo dell'istruttoria, può essere erogata in capo al soggetto subentrante.
- 7.1.2 La richiesta di subentro nella titolarità della domanda e, qualora già adottato, nella titolarità del provvedimento di concessione dell'agevolazione, è presentata alla struttura competente.
- 7.1.3 La richiesta di subentro deve essere corredata della documentazione comprovante le variazioni avvenute e deve contenere l'impegno a:
- 1) mantenere la destinazione dichiarata e non cedere o alienare i beni finanziati, separatamente dall'azienda, per i periodi indicati all'art. 23, comma 2, della legge;
 - 2) accettare ogni controllo sull'effettiva destinazione dell'agevolazione concessa, sul rispetto degli obblighi di cui alla legge e dei criteri e modalità per la sua applicazione nonché a fornire dati e notizie sulla gestione aziendale, secondo procedure e modulistica predisposte dalla struttura competente o da Finaosta S.p.A.;
 - 3) comunicare alla struttura competente, entro 30 giorni dalla data del suo verificarsi, qualsiasi modificazione soggettiva od oggettiva rilevante ai fini della concessione dell'agevolazione o ai fini del mantenimento della stessa;
 - 4) comunicare alla struttura competente le date di inizio e di ultimazione delle opere oggetto della domanda;
 - 5) mantenere in esercizio l'attività di ristorazione per un periodo di tempo pari alla durata del mutuo nell'ipotesi di mutuo concesso per costituzione di liquidità in caso di creazione di nuova azienda alberghiera di cui al successivo paragrafo 4.10 dell'Allegato n. 2;
 - 6) assumere le spese inerenti alla stipulazione del mutuo e all'erogazione delle agevolazioni, al rilascio delle garanzie, nonché ad ogni altro onere connesso al perfezionamento dell'operazione.
- Nella richiesta di subentro devono inoltre essere dichiarati:
- 7) eventuali agevolazioni di cui l'impresa ha beneficiato o intende beneficiare per la medesima iniziativa;
 - 8) l'attività aziendale svolta o che si intende svolgere, la tipologia del servizio offerto, l'occupazione e la finalità dell'investimento;
 - 9) la copertura finanziaria dell'investimento;
 - 10) il titolo di godimento dell'immobile;

- 11) in caso di acquisto di beni immobili, l'inesistenza di vincoli di parentela o di affinità entro il primo grado o di coniugio con la parte venditrice o, in caso di compravendita tra società, l'inesistenza di detti vincoli tra i soci delle parti contraenti ovvero di identità dei soci;
 - 12) in caso di acquisto di immobile attraverso la cessione di quote societarie, che l'immobile è l'unico cespite in capo alla società venditrice;
 - 13) in caso di acquisto di azienda, che i beni usati non abbiano già beneficiato di altre agevolazioni comunitarie, nazionali o regionali negli ultimi 5 anni.
- 7.1.4 Copia della richiesta di subentro deve essere trasmessa, a cura della struttura competente, a Finaosta S.p.A., la quale provvede a richiedere eventuale documentazione integrativa necessaria ai fini dell'istruttoria.
- 7.1.5 Effettuate con esito positivo le valutazioni istruttorie, la struttura competente comunica al richiedente il subentro nella titolarità della domanda di mutuo o del mutuo già concesso.
- 7.1.6 Nell'ipotesi in cui le valutazioni istruttorie effettuate in merito alla richiesta di subentro si concludano con esito negativo, la struttura competente provvede a darne comunicazione al richiedente.

7.2 Variazioni avvenute durante o dopo l'erogazione dell'agevolazione

7.2.1 Le operazioni di modifica dell'assetto societario, di trasformazione, fusione e scissione societaria, nonché la donazione e il conferimento dei beni finanziati, non comportano la restituzione dell'agevolazione, fermi restando il vincolo di destinazione dei beni oggetto di agevolazione e la permanenza dei requisiti soggettivi previsti dalla legge.

Nell'ipotesi di successione a causa di morte, le agevolazioni percepite sono mantenute in capo agli eredi, fermo restando il vincolo di destinazione dei beni oggetto di agevolazione.

7.2.2 L'alienazione dei beni oggetto di agevolazione effettuata nell'ambito della cessione d'azienda non comporta la restituzione della stessa purché il soggetto subentrante risulti in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla legge e fermo restando il vincolo di destinazione dei beni oggetto di agevolazione.

7.2.3 L'affitto dell'azienda o del fabbricato oggetto di agevolazione non può essere effettuato:

- 1) a favore di soggetti che non risultino in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla legge;
- 2) prima di 1 anno dalla data di erogazione a saldo dell'agevolazione, ad eccezione di uno dei seguenti casi:
 - a) l'affitto del fabbricato e/o dell'azienda sia concesso dal proprietario del fabbricato che sia contestualmente gestore, anche come socio, dell'azienda;
 - b) il contratto iniziale di affitto del fabbricato sia stato stipulato almeno 2 anni prima della data di presentazione della domanda di agevolazione;
 - c) il contratto iniziale di affitto dell'azienda sia stato stipulato almeno 2 anni prima della data di presentazione della domanda di agevolazione.

La violazione dei vincoli di cui ai numeri 1) e 2) comporta la revoca dell'agevolazione concessa secondo le disposizioni di cui all'art. 25 della legge e l'applicazione della sanzione di cui all'art. 26 della legge medesima.

7.2.4 La chiusura dell'attività, ove sussistano giustificati motivi oggettivi e rilevanti, avvenuta prima dei termini stabiliti all'art. 23, comma 2, della legge, non comporta la revoca delle agevolazioni percepite, fermo restando il vincolo di destinazione di cui all'art. 23 medesimo. Tale disposizione si applica esclusivamente nel caso di oggettive, straordinarie e gravi situazioni di salute dei soggetti che gestiscono l'impresa, titolari o soci prestatori d'opera, tali da impedire la prosecuzione dell'attività d'impresa, ovvero nel caso di calamità naturali che impediscano la prosecuzione dell'attività d'impresa.

7.2.5 Nel caso di acquisto di beni immobili già oggetto di precedenti mutui concessi ai sensi della legge o di altre leggi regionali, l'acquirente può accollarsi i mutui predetti, fermo restando il possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla legge.

7.2.6 La richiesta di mantenimento dell'agevolazione deve essere inoltrata alla struttura competente nell'ipotesi di contributo e a Finaosta S.p.A. nell'ipotesi di mutuo.

7.2.7 La richiesta deve essere corredata dalla documentazione comprovante le variazioni avvenute e deve contenere gli impegni elencati al precedente paragrafo 7.1.3.

7.2.8 Effettuate con esito positivo le valutazioni istruttorie, la struttura competente, previo provvedimento dirigenziale, comunica al richiedente il mantenimento dell'agevolazione sotto forma di contributo.

- 7.2.9 Nell'ipotesi in cui le valutazioni istruttorie effettuate in merito alla richiesta di trasferimento si concludano con esito negativo, la struttura competente provvede a darne comunicazione al richiedente.
- 7.2.10 Effettuate con esito positivo le valutazioni istruttorie, Finaosta S.p.A. trasmette alla struttura competente parere motivato in ordine al mantenimento dell'agevolazione sotto forma di mutuo.
- 7.2.11 La struttura competente, previo apposito provvedimento dirigenziale, comunica al richiedente e a Finaosta S.p.A. il mantenimento dell'agevolazione stessa.
- 7.2.12 Nell'ipotesi in cui le valutazioni istruttorie effettuate da Finaosta S.p.A. in merito alla richiesta di trasferimento dell'agevolazione sotto forma di mutuo si concludano con esito negativo, la struttura competente provvede a darne comunicazione al richiedente.

7.3 Autorizzazione al mutamento di destinazione dei beni finanziati e/o alla loro alienazione separatamente dall'azienda

7.3.1 Con riferimento all'art. 23, comma 2, della legge, s'intende:

- 1) per alienazione separatamente dall'azienda, la cessione dei beni finanziati, a titolo oneroso o gratuito, anche in presenza di mantenimento dell'attività d'impresa dichiarata;
- 2) per mutamento di destinazione d'uso, la trasformazione o utilizzo dei beni finanziati nell'ambito di un'attività diversa da quella dichiarata per l'ottenimento dell'agevolazione nonché la chiusura dell'attività nei casi diversi da quelli previsti al Paragrafo 7.2.4. Costituiscono mutamento di destinazione d'uso:
 - a) per le agevolazioni concesse ai sensi del Capo II della legge (Interventi a sostegno delle attività turistico-ricettive), la trasformazione in un'attività non contemplata nell'art. 3 della legge medesima e la trasformazione da attività alberghiera ai sensi della legge regionale 6 luglio 1984, n. 33 (Disciplina della classificazione delle aziende alberghiere) ad attività extralberghiera ai sensi della legge regionale 29 maggio 1996, n. 11 (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere); la trasformazione da attività extralberghiera ad attività alberghiera non costituisce mutamento di destinazione d'uso a condizione che l'eventuale maggiore agevolazione già percepita per l'attività extralberghiera sia restituita secondo le disposizioni di cui all'art. 25 della legge;
 - b) per le agevolazioni concesse ai sensi del Capo III della legge (Interventi a sostegno delle attività commerciali), la trasformazione in un'attività non contemplata negli artt. 3 e 8 della legge medesima.

7.3.2 Restano ferme le disposizioni di cui al paragrafo 7.2.2 in ordine all'alienazione dei beni finanziati effettuata nell'ambito di cessione d'azienda.

7.3.3 La Giunta regionale può autorizzare, ai sensi dell'art. 23, commi 5bis e 5ter, della legge, il mutamento di destinazione e/o l'alienazione separatamente dall'azienda dei beni immobili agevolati, nel caso di comprovata sopravvenuta impossibilità del mantenimento della destinazione dichiarata dei beni finanziati, determinata dal verificarsi di una delle seguenti condizioni:

- 1) grave e accertata crisi del mercato o della località in cui opera l'impresa, protrattasi per un periodo non inferiore a 2 anni;
- 2) fallimento o altre procedure concorsuali;
- 3) esecuzione immobiliare;
- 4) condizioni oggettive che non hanno consentito l'avvio dell'attività;
- 5) calamità naturale che ha interessato direttamente la località in cui è ubicata la struttura compromettendone la fruibilità;
- 6) eventi oggettivi, straordinari ed imprevedibili non dipendenti dalla volontà dell'impresa tali da impedire la funzionalità dei beni immobili agevolati;
- 7) diseconomicità della gestione e/o grave e accertata situazione patrimoniale e finanziaria, protrattasi per un periodo non inferiore a 2 anni, oppure chiusura dell'attività, senza soluzione di continuità, da almeno 3 anni, derivante da:
 - a) gravi, straordinarie ed oggettive situazioni familiari e di salute tali da impedire la prosecuzione dell'attività d'impresa;
 - b) condizioni oggettive che non garantiscono il mantenimento di un'attività minima tale da consentire la sopravvivenza sul mercato turistico o commerciale dell'impresa.

L'impresa finanziata dovrà comunque documentare di aver svolto l'attività per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data di erogazione a saldo dell'agevolazione.

7.3.4 La Giunta regionale può autorizzare, ai sensi dell'art. 23, commi 5bis e 5ter, della legge, il mutamento di destinazione e/o l'alienazione separatamente dall'azienda dei beni mobili agevolati, nel caso di comprovata sopravvenuta impossibilità del mantenimento della destinazione dichiarata dei beni finanziati, determinata dal verificarsi di una delle seguenti condizioni:

- 1) grave e accertata crisi del mercato o della località in cui opera l'impresa, protrattasi per un periodo non inferiore a 2 anni;
- 2) fallimento o altre procedure concorsuali;
- 3) condizioni oggettive che non hanno consentito l'avvio dell'attività;
- 4) calamità naturale che ha interessato direttamente la località in cui è ubicata la struttura compromettendone la fruibilità;
- 5) eventi oggettivi, straordinari ed imprevedibili non dipendenti dalla volontà dell'impresa tali da impedire la funzionalità dei beni mobili agevolati;
- 6) diseconomicità della gestione e/o grave e accertata situazione patrimoniale e finanziaria, protrattasi per un periodo non inferiore a 2 anni, oppure chiusura dell'attività da almeno 1 anno, derivante da:
 - a) gravi, straordinarie ed oggettive situazioni familiari e di salute tali da impedire la prosecuzione dell'attività d'impresa;
 - b) condizioni oggettive che non garantiscono il mantenimento di un'attività minima tale da consentire la sopravvivenza sul mercato turistico o commerciale dell'impresa;
- 7) condizioni oggettive che non consentano il mantenimento dei beni mobili finanziati ai sensi della legge.

7.3.5 Ai fini del calcolo della restituzione delle agevolazioni di cui all'art. 23, comma 5ter, della legge, qualora il beneficiario abbia proceduto ad estinguere anticipatamente il mutuo, l'importo di cui all'art. 25, comma 3, lettera b), è determinato esclusivamente dalla maggiorazione degli interessi.

7.3.6 Ai sensi dell'art. 25, comma 4bis, della legge, l'ammontare degli interessi previsti dal comma 4 del medesimo articolo è calcolato sulla base delle seguenti formule:

per i contributi in conto capitale concessi precedentemente all'entrata in vigore delle presenti disposizioni:

$$S = Ir \times (Tr - Ti) / Tr$$

dove:

S = importo da restituire relativo alla quota interessi, a titolo di recupero dell'agevolazione;

Ir = importo della quota interessi ricalcolato col sistema della media ponderata per il periodo intercorrente tra la data della prima erogazione dell'agevolazione e la data di richiesta di autorizzazione al mutamento di destinazione;

Tr = durata originaria del vincolo, nella fattispecie 15 anni;

Ti = periodo intercorso tra l'erogazione a saldo del contributo e la richiesta di autorizzazione al mutamento di destinazione;

per i mutui a tasso agevolato:

$$S = (Ir - Ia) \times (Tr - Ti) / Tr$$

dove:

S = importo da restituire relativo alla quota interessi, a titolo di recupero dell'agevolazione.

Ir = importo della quota interessi ricalcolato col sistema della media ponderata per il periodo intercorrente tra la data della prima erogazione dell'agevolazione e la data di richiesta di autorizzazione al mutamento di destinazione;

Ia = importo della quota interessi restituita in ammortamento e pre-ammortamento;

Tr = durata originaria del vincolo;

Ti = periodo intercorso tra l'erogazione a saldo del mutuo e la richiesta di autorizzazione al mutamento di destinazione.

8. Disciplina europea in materia di aiuti di Stato

8.1 I mutui a tasso agevolato previsti dal Capo II e dal Capo III della legge sono compatibili con la normativa europea in materia di aiuti di Stato in quanto sono concessi nel rispetto:

- 1) delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie L 187/1, del 26 giugno 2014, e sue successive modificazioni e integrazioni, riferite alle seguenti categorie di aiuti:
 - a) aiuti a finalità regionale agli investimenti di cui all'art. 14 del Regolamento;
 - b) aiuti agli investimenti a favore delle PMI di cui all'art. 17 del Regolamento;
 - 2) delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione europea del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L in data 15 dicembre 2023.
- 8.2 I mutui a tasso agevolato sono concessi nel rispetto delle condizioni e dei limiti di intensità di aiuto previsti dal Regolamento (UE) n. 651/2014 o dei massimali previsti dall'articolo 3, comma 2, del Regolamento (UE) n. 2023/2831, ai sensi del quale le agevolazioni possono avere un importo massimo complessivo di euro 300.000,00 nell'arco di tre anni per "impresa unica". Per ogni nuova concessione di aiuti "de minimis" si deve tener conto dell'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi nei tre anni precedenti. L'importo del plafond de minimis disponibile in capo al richiedente sarà verificato attraverso la consultazione del Registro Nazionale Aiuti (RNA).